

Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

	Domande	Risposte
1	<p>Assistenti sociali dipendenti a tempo indeterminato dell'AUSL (Azienda Unità Sanitaria locale), assegnati funzionalmente all'Unione dei Comuni, a seguito di ritiro delle deleghe all'AUSL da parte dell'Unione per le funzioni sociali, e economicamente finanziati dall'Unione con trasferimento all'AUSL, dovranno essere computate?</p>	<p>Benché diffusa nella prassi consolidata, l'assegnazione funzionale non costituisce un istituto disciplinato dal vigente ordinamento in materia di personale della P.A..</p> <p>Tuttavia, laddove gli oneri imputabili al contratto di lavoro del personale interessato siano soggetti a rimborso da parte dell'ente utilizzatore, ovvero destinatario dell'assegnazione funzionale, si tratta di un'opzione che è a tutti gli effetti assimilabile al comando.</p> <p>Si ritiene pertanto che nel caso in esame, ricorrendo tutte le condizioni previste ai fini dell'inserimento nel computo, gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti dall'AUSL assegnati funzionalmente all'Unione di Comuni ed effettivamente impiegati nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale di riferimento possano essere conteggiati tra gli assistenti sociali forniti dalla stessa Unione, purché i relativi oneri siano effettivamente posti a suo carico.</p>
2	<p>Il conto annuale del personale a cui fa riferimento il decreto all'art. 3 del DM 4 febbraio 2021 è riferito a quale annualità?</p>	<p>Ai fini della quantificazione degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale e della determinazione del contributo ad esso spettante, ai sensi dell'art.1 c. 797 della Legge di Bilancio 2021, rilevano i dati (relativi all'anno precedente e previsionali per l'annualità in corso) forniti dagli stessi Ambiti territoriali con le modalità di cui alle istruzioni trasmesse con nota n. 398 del 4 febbraio 2022, ed in particolare quelli caricati sui prospetti del SIOSS.</p> <p>Su questa base, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà a considerare indisponibili le risorse spettanti agli Ambiti per l'annualità in corso, che saranno liquidate nel 2023.</p>

		<p>Ai sensi dell'art.3 c.2 del D.M. n.15 del 04/02/2021, i dati risultanti dal Conto annuale del personale, così come approvato e trasmesso dall'ente ai competenti organi entro le scadenze previste dalla Legge, rilevano unicamente in sede di controllo ed ai fini della necessaria verifica della coerenza delle informazioni caricate sul SIOSS entro il 28 febbraio di ogni anno .</p> <p>Le somme liquidabili agli Ambiti con riferimento al 2021 saranno stabilite con apposito Decreto entro il 30 giugno del 2022, previa verifica della rispondenza dei dati previsionali caricati sul SIOSS entro il 28 febbraio dell'anno precedente con quelli risultanti a consuntivo dal conto annuale del personale 2021, di norma disponibile a quella data.</p> <p>Si ribadisce pertanto che i dati utilizzati per il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento dovranno riferirsi, per la parte previsionale all'anno in corso e per i dati a consuntivo, all'anno immediatamente antecedente. Le prime erogazioni del contributo si riferiscono al 2021 .Per il primo anno i dati relativi all'annualità precedente – 2020 – sono stati finalizzati unicamente a fornire un quadro conoscitivo della situazione di partenza e non hanno avuto rilevanza ai fini della determinazione del contributo).</p>
3	<p>Nel nostro territorio il servizio sociale è gestito in modo associato in Unione ed è accorpato al servizio scolastico, Servizio Sociale ed Educativo Associato. La struttura organizzativa vede l'articolazione in poli territoriali, la cui responsabilità è affidata in due casi a due responsabili, i quali per parte del loro tempo sono dedicate alla funzione sociale (circa 18 ore a settimana) e per altra parte del tempo svolgono competenze di responsabili e non solo per il settore scuola. Dobbiamo considerare solo il tempo che dedicano al sociale, e cioè per 18 ore settimanali?</p>	<p>Si, andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, pertanto nel caso rappresentato andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Come previsto nelle istruzioni trasmesse con nota n. 398 del 4 febbraio 2022, nel calcolo debbono infatti essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)
4	<p>Nel conteggio delle Assistenti sociali devono essere inserite anche le assistenti sociali</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022, nel calcolo debbono essere computati gli assistenti sociali con rapporto di</p>

	<p>distaccate presso altri Enti, quali ad esempio la Procura?</p>	<p>lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) <p>Pertanto, gli assistenti sociali comandati o distaccati presso altri enti che non svolgano alcuna delle suddette funzioni di assistenza sociale per l'ambito territoriale di riferimento, non dovranno essere incluse nel conteggio dall'ente che ha disposto il Comando o il distacco, né potranno concorrere in alcun modo al calcolo.</p> <p>Preme altresì evidenziare che, laddove gli assistenti sociali comandati o distaccati fossero invece impiegati nello svolgimento delle sopra indicate attività per conto dell'ATS di riferimento, potranno e dovranno essere incluse nel conteggio a cura dell'ente utilizzatore, che, ai sensi della vigente normativa in materia è tenuto a sostenere, nella forma del rimborso, la relativa spesa.</p> <p>Si precisa infine che laddove gli assistenti sociali assunti dall'ente prestino servizio presso la Procura al fine di assicurare le necessarie funzioni di raccordo con l'ambito e per conto dell'ambito, restando in capo al medesimo i relativi oneri, potranno essere computate nel calcolo da parte dell'ente che ne sostiene l'onere.</p>
5	<p>Nel computo delle assistenti sociali in servizio nell'anno 2021 vanno considerate le dipendenti che, pur avendo il profilo di assistenti sociali, sono state assegnate stabilmente con Deliberazione di Giunta municipale ad altro settore?</p>	<p>Come precisato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022, nel calcolo debbono essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività del settore sociale e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)

		<p>Pertanto, i dipendenti con profilo di assistente sociale che risultino assegnati ad altro settore dell'amministrazione ed abbiano prestato servizio in quello stesso settore per l'intero anno 2021 non potranno essere inclusi nel conteggio.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui l'assegnazione ad altro settore decorra da una data successiva al 1^a gennaio o comunque non copra l'intera annualità, i suddetti dipendenti potranno essere computati nel conteggio per la quota parte di eventuale impiego nei servizi sociali dell'Ambito territoriale di riferimento.</p> <p>Si precisa inoltre che gli assistenti sociali eventualmente impiegati in altri settori per l'espletamento di funzioni che richiedono le specifiche competenze degli assistenti sociali, ad esempio per la valutazione delle condizioni delle famiglie e la presa in carico, possono essere incluse nel conteggio.</p> <p>Si evidenzia, infine, che gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato assegnati ad altri settori dell'ente potranno in ogni caso concorrere al raggiungimento delle soglie di cui all'art.1 c. 797 della Legge di Bilancio 2021 qualora se ne preveda l'assegnazione ai servizi sociali dell'ambito nell'anno 2022.</p>
6	<p>Lo scrivente Ambito Territoriale vede già soddisfatta la condizione di n. 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti: si chiede se il finanziamento previsto possa essere utilizzato per rafforzare il servizio sociale con la stabilizzazione delle altre figure dell'area sociale.</p>	<p>Il contributo previsto dall'art. 1 c.797 della Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno <u>che eccedono</u> la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.</p> <p>Come espressamente previsto dalla norma, dunque, ai fini dell'accesso a contributo potranno essere computati nel conteggio unicamente gli operatori con qualifica di assistente sociale assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati nei servizi di competenza dell'ambito territoriale e/o nelle relative attività di organizzazione e programmazione.</p> <p>Per quanto concerne invece le modalità di utilizzo del contributo annuale, ovvero l'allocazione in Bilancio degli importi ammessi a finanziamento, si evidenzia che esse rientrano nell'autonomia decisionale e organizzativa dell'ente beneficiario, che potrà quindi utilizzare le risorse spettanti per ogni assistente sociale, o frazione di assistente sociale assunto a tempo indeterminato che eccede le previste soglie per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento dei</p>

		<p>servizi sociali previsti dagli atti di programmazione locale.</p> <p>Pertanto, laddove sussistano le condizioni per l'accesso al contributo, nulla osta ad utilizzare le risorse aggiuntive che in tale modo si sono rese disponibili nel bilancio per la stabilizzazione di altre figure professionali impiegate nei servizi sociali dell'ambito.</p>
7	<p>Qualora l'Ente Comunale non raggiunga i requisiti richiesti per ottenere il Contributo, in quali sanzioni incorre e a partire da quando?</p>	<p>La norma si compone di due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito territoriale; il secondo riguarda l'erogazione a tale fine di un contributo. Ai fini del rispetto del livello essenziale, ciascun Comune può avvalersi di personale interno o esterno, anche assunto a tempo determinato. Il contributo è, invece, erogato con riferimento al solo personale assunto a tempo indeterminato, eccedente date soglie.</p> <p>Nel caso in cui nell'Ambito territoriale sociale di appartenenza del Comune non si siano ancora realizzate le condizioni minime per l'accesso a contributo (consistenti nel superamento della soglia di 1 assistente sociale assunto a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti) non si configura alcuna inadempienza, né è pertanto prevista alcuna sanzione.</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1 c.797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 sono semmai finalizzate a promuovere e sostenere l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli enti locali titolari delle funzioni sociali cui alla L.328/2000 in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti su tutto il territorio nazionale. A tale finalità possono concorrere le risorse che l'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021 dedica al rafforzamento del fondo di solidarietà comunale per lo sviluppo e l'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata.</p> <p>Per quanto riguarda il rispetto del livello essenziale delle prestazioni, si evidenzia che lo stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del fondo di solidarietà comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. Le risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Al riguardo,</p>

		<p>la legge di bilancio 2022 (legge 234/2022) ha introdotto importanti novità (cfr. articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il riparto delle citate risorse è stabilito anche in osservanza dell'obiettivo di servizio, da raggiungere entro il 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. 2) per le medesime finalità sono destinate risorse in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna (non a statuto ordinario). <p>Si evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 801 della citata legge 178/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2022, stabilisce sotto alcune condizioni di derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale per le assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a valere su una delle due citate fonti di finanziamento (di cui ai commi 792 e 797).</p>
8	<p>Qualora in un Ente Comunale il numero di assistenti sociali a tempo indeterminato sia nel 2021 che nel 2022 rischia di essere inferiore alla percentuale richiesta per ottenere il Contributo, è possibile stabilizzare il personale assunto con contratti a tempo determinato nel 2021 per poter ottenere il contributo nelle prossime annualità?</p>	<p>Nel premettere che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso a contributo e della determinazione della relativa entità, il calcolo è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale sociale, e non al singolo Comune, confermiamo che si può senz'altro procedere alla stabilizzazione del personale con qualifica di assistente sociale assunto a tempo determinato nel 2021 in funzione del superamento del rapporto di 1 a 6.500 e del conseguente accesso al contributo nelle prossime annualità.</p>
9	<p>Al fine di rendicontare correttamente le ore delle Assistenti Sociali assunte dai Comuni si chiede quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Le posizioni organizzative vengono considerate come Dirigenti? 2) Se un'assistente sociale, assunta con tale ruolo, ricopre anche posizione organizzativa con la responsabilità di altre aree (es. scolastica, cultura ecc.) come 	<p>1) Pur svolgendo funzioni spesso analoghe e costituendo dei quadri dell'organizzazione di appartenenza, gli assistenti sociali titolari di posizione organizzativa non sono e non devono essere computati nel calcolo come dirigenti, in ragione della diversa tipologia di Contratto di lavoro e del conseguente, diverso inquadramento giuridico ed economico all'interno dell'ente. Ai fini del calcolo, i dipendenti con profilo di assistente sociale responsabili di posizione organizzativa con attribuzione di responsabilità e/o funzioni di direzione, programmazione o coordinamento inerenti una o più delle sotto indicate aree di attività devono pertanto essere valorizzate</p>

	<p>devono essere conteggiate le ore per il solo servizio sociale?</p>	<p>nella macrocategoria “ND” (2° colonna) della sezione “Anagrafica” del prospetto di calcolo di cui all’allegato 1 delle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022.</p> <p>2) Poiché andrà considerato solo il tempo dedicato alle funzioni sociali, andrà calcolata la percentuale di part time corrispondente. Pertanto, a titolo esemplificativo, se le ore dedicate al sociale rappresentano un quarto dell’orario di lavoro, nel conteggio l’assistente sociale verrà considerato come part-time al 25%.</p>
10	<p>Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. Come riportato nelle Istruzioni, in relazione alla concreta organizzazione dei servizi sociali in ciascun Ambito territoriale, si può fare riferimento anche a quelli assunti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 <p>Fa differenza la modalità di assunzione degli assistenti sociali in questi enti? Devono aver fatto il concorso come da pubblica amministrazione?</p>	<p>Come specificato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022, gli assistenti sociali da computare ai fini del calcolo sono tutti quelli effettivamente impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale assunti a tempo indeterminato dai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che ne fanno parte, o da uno dei seguenti enti, a cui partecipino o di cui si avvalgano i sopra elencati enti territoriali ai fini dell’esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>Non possono pertanto essere computati assistenti sociali eventualmente assunti da questi enti con contratto diverso da quello a tempo indeterminato. Le modalità di reclutamento del personale a cui possono ricorrere i suddetti enti sono di norma disciplinate dalla legge. Pertanto, purché conformi con le disposizioni normative vigenti in materia, le modalità adottate o previste dagli enti medesimi ai fini del reclutamento del personale (concorso, scorrimento di graduatorie esistenti, mobilità, ricorso all’istituto del comando, del distacco, ecc.) non rilevano, a condizione che il personale sia assunto direttamente da uno dei suddetti enti e pertanto figuri tra i suoi dipendenti, ovvero a tutti gli effetti inserito nell’organico dell’ente o,</p>

		<p>eventualmente, in distacco o in comando presso l'ente medesimo.</p>
<p>11</p>	<p>In merito al meccanismo di deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, previsto dal comma 801, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 per il personale assunto a valere sulle risorse del contributo di cui al comma 799, si chiede di sapere se solo al momento dell'attribuzione del contributo sarà possibile scomutarlo interamente dalla spesa sostenuta per l'assunzione in oggetto, riducendo così di pari importo la somma complessivamente destinata alla spesa del personale dell'Ente.</p>	<p>Il comma 801 della legge di Bilancio 2021, prevede che per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.</p> <p><u>Inoltre, ai sensi del comma 802: "Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".</u></p> <p>Pertanto, il comma 801 sopra citato, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septies del D.L. 104/2020). Pertanto, a decorrere dall'anno 2021, le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano</p>

		l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
12	<p>Il personale dei servizi sociali dell'Ambito è assunto da una cooperativa sociale e non dall'Ambito stesso. Si può accedere al contributo previsto dall'art 1 c. 797 804 L. 178/2020?</p>	<p>No, ai fini dell'accesso a contributo rilevano esclusivamente gli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'ambito, assunti a tempo indeterminato dai Comuni, dalle Unioni di Comuni o dalle le Comunità montane facenti parte dell'Ambito, o da uno degli enti sottoelencati, a cui gli stessi enti territoriali partecipano o di cui si avvalgano ai fini dell'esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>La finalità della norma, infatti, non è soltanto quella di promuovere e incentivare il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale di base pari a un operatore ogni 5.000 abitanti, ma anche di raggiungere tale obiettivo mediante personale assunto stabilmente dagli enti locali titolari delle funzioni sociali, al fine di dare continuità al servizio.</p> <p>In caso di servizi gestiti mediante appalto, invece, il personale reso disponibile per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto dipende dall'appaltatore, che ne è a tutti gli effetti il datore di lavoro. La continuità del servizio dipenderebbe in questo caso dalla durata dell'appalto.</p>
13	<p>Per accedere al contributo viene chiesto di fornire anche le previsioni per l'anno corrente sul personale a tempo indeterminato (2022). Tali dipendenti dovranno essere già previsti nella pianta organica dell'ente? l'ente dovrà già, ad oggi, prevedere per l'anno 2022,</p>	<p>Come meglio specificato dalle istruzioni trasmesse con Nota n. 398 del 4 febbraio 2022, ai fini della determinazione del contributo eventualmente spettante all'Ambito per l'anno 2022 debbono essere caricati sul SIOSS i dati, relativi al 2021 e previsionali per il 2022, inerenti agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'Ambito territoriale sociale.</p>

<p>concorsi pubblici per l'assunzione di tali figure? si può inserire una previsione di assunzioni per le quali però ancora non è stato previsto un concorso pubblico?</p>	<p>Su questa base, laddove sussistano i requisiti per l'accesso al contributo (superamento della soglia minima di un operatore ogni 6.500 abitanti), il Ministero procederà a riservare le risorse da erogarsi in favore degli ambiti nell'anno successivo (2023) con riferimento all'anno in corso (2022).</p> <p>Con particolare riferimento all'annualità in corso (2022), dovrà pertanto essere comunicata, a cura dell'Ambito territoriale sociale e mediante l'alimentazione degli appositi prospetti di calcolo, la quantità, espressa in termini di operatori equivalenti a tempo pieno, di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato che si prevede saranno impiegati nei servizi di assistenza sociale nell'anno in corso.</p> <p>Si tratta, pertanto, di dati previsionali, che ciascun Ente facente parte dell'Ambito territoriale dovrà fornire all'Ambito stesso ai fini del caricamento sul SIOSS, tenendo conto dei rapporti di lavoro cessanti e di quelli che si è programmato di attivare nell'anno. Tali dati devono trovare di norma rispondenza nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e, nel 2023, in sede di determinazione delle somme liquidabili agli ambiti con riferimento al concluso esercizio, saranno confrontati con quelli forniti nel prospetto relativo ai dati a consuntivo dell'anno precedente. In sede di controllo verranno confrontati con i dati a consuntivo 2022 del conto annuale del personale che ciascun Ente è tenuto a trasmettere al MEF, ai fini della verifica della necessaria coerenza.</p> <p>Ai fini dell'accesso al contributo non è dunque necessario che le procedure di reclutamento del personale che si prevede di assumere siano avviate, è tuttavia indispensabile che siano programmate e realizzabili entro l'anno, per evitare di sottrarre dalla disponibilità del Fondo povertà (oggetto di altro apposito riparto) risorse che rimarranno inutilizzate.</p>
<p>14 Si richiede di conoscere se, come personale deputato al servizio sociale professionale, debba essere annoverato il solo personale con laurea e abilitazione di assistente sociale o anche personale preposto al distretto sociosanitario che abbia anche ulteriori qualifiche previste dalla Regione Lazio per il coordinamento dei Distretti Socio Sanitari, ovvero laurea e</p>	<p>Come specificato nelle pubblicate istruzioni trasmesse con Nota n. 398 del 4 febbraio 2022, ai fini del computo degli operatori assunti a tempo indeterminato effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito, possono essere presi in considerazione unicamente gli operatori sociali con qualifica di assistente sociale.</p>

	abilitazione in psicologia (DGR Lazio n.10 del 19.01.2021).	
15	<p>L'assunzione compiuta da un singolo Comune per proprio conto, al di fuori degli accordi del distretto socio-sanitario di appartenenza, può essere computata ai fini dell'accesso al contributo?</p>	<p>Nel conteggio debbono essere inclusi tutti gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli enti facenti parte dell'ambito territoriale sociale, che prestino servizio per i servizi sociali dell'ambito stesso. Qualora sia soddisfatta questa condizione, e dunque l'assistente sociale in questione sia effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'ambito e, nello specifico in una o più delle sottoelencate aree di attività e/o nella loro organizzazione e programmazione, si potrà senz'altro includerlo nel conteggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) <p>Diversamente, nel caso in cui l'assistente sociale dipendente a tempo indeterminato di uno dei Comuni dell'ambito territoriale sia assegnato ad altro settore o comunque impiegato per lo svolgimento di funzioni non riconducibile ad alcuna delle sopra elencate aree di attività (inclusa la loro organizzazione o programmazione), l'operatore non potrà essere incluso nel computo.</p>
16	<p>Con riferimento al 2022 è possibile procedere con le assunzioni necessarie a superare la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti per accedere al contributo?</p> <p>In tal caso, nel computo è possibile inserire oltre agli assistenti sociali che il Distretto socio-sanitario intende assumere nell'anno, anche quelli già in servizio in un singolo comune, al di fuori degli accordi del distretto?</p> <p>Nel caso confermate che se il numero x di assistenti sociali supera la soglia y (corrispondente ad 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti), rimanendo al di sotto del numero necessario a garantire un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, il contributo</p>	<p>Nell'evidenziare che, in coerenza con la finalità della norma, è senz'altro auspicabile che gli enti locali preposti provvedano a programmare e realizzare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali nella misura necessaria a garantire il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni pari a un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale della Nazione, preme evidenziare che ogni valutazione previsionale in merito, così come ogni scelta inerente la programmazione delle suddette assunzioni dipende dalle capacità assunzionali degli enti interessati e rientra nella responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle amministrazioni interessate.</p> <p>Ai fini dell'accesso al contributo non rilevano solo le nuove assunzioni ma anche il personale già in servizio, purché assunto a tempo indeterminato ed effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'Ambito o dei Comuni che ne fanno parte, ed eccedente le soglie stabilite dalla norma.</p> <p>Ciò premesso si ribadisce che per ogni assistente sociale o frazione di assistente sociale assunto a tempo</p>

	<p>spettante sarebbe pari a $(x-y) \cdot 40.000$?</p>	<p>indeterminato ed effettivamente impiegato nei servizi sociali dell'Ambito che ecceda le soglie previste dall'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto un contributo stabile quantificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • €. 40.000 per ogni operatore o frazione di operatore che superi il rapporto di 1 a 6.500, fino al raggiungimento del Livello essenziale delle prestazioni di 1 a 5.000; • €. 20.000 per ogni operatore o frazione di operatore che superi il rapporto di 1 a 5.000, fino al raggiungimento dell'ulteriore obiettivo di servizio di 1 a 4.000.
17	<p>Posto che, al comma 797 si dice "è attribuito un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;" e sottolineato che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328/2000 devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, siamo a chiedere se nel conteggio da inoltrare entro il 28 febbraio 2022 debbano essere considerate tutte le assunzioni a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, contrattualizzate con la propria azienda speciale consortile.</p>	<p>Al riguardo si chiarisce preliminarmente che la norma si compone di due aspetti. Il primo riguarda l'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni Ambito territoriale; il secondo riguarda l'erogazione a tale fine di un contributo. Ai fini del mero rispetto del livello essenziale, ciascun Comune può avvalersi di personale interno o esterno, anche assunto a tempo determinato. In altri termini, ai fini del rispetto del livello essenziale è necessario assicurare le funzioni svolte dagli assistenti sociali garantendo almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti anche se attraverso servizi svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione.</p> <p>Per l'accesso al contributo, invece, in coerenza con quanto previsto dalla norma, nel conteggio possono essere computati unicamente gli operatori con qualifica di assistente sociale effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'ambito territoriale sociale, assunti a tempo indeterminato dai Comuni facenti parte dell'ambito o dagli enti a cui gli stessi partecipano o di cui si avvalgono per l'esercizio delle funzioni sociali di cui sono titolari, con specifico ed esclusivo riferimento ai seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unione di Comuni • Comunità Montane • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000)

		<ul style="list-style-type: none"> • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000). <p>Pertanto, potranno essere computati gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dalla azienda speciale consortile istituita ai sensi degli artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000, mentre non potranno in alcun modo essere inclusi nel computo gli operatori dipendenti da soggetti aggiudicatari di appalti o concessioni, dai soggetti erogatori accreditati e/o comunque convenzionati, né, più in generale, dai soggetti con i quali siano stati stipulati, ai sensi del Codice dei Contratti di cui al D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. o del Codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., contratti o convenzioni per la gestione dei servizi sociali di competenza e/o per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale di cui trattasi.</p>
18	<p>Gli Ambiti che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo di un assistente sociale in servizio a tempo indeterminato ogni 6500 abitanti, in relazione al numero complessivo della popolazione residente nell'Ambito, a partire da quale momento potranno accedere al contributo?</p>	<p>Gli Ambiti che non raggiungono il rapporto 1 a 6500 abitanti possono usufruire del beneficio una volta che arriveranno al livello base considerato, cioè una volta che avranno assunto in servizio a tempo indeterminato almeno un assistente sociale ogni 6500 abitanti fino a coprire il numero complessivo di abitanti dell'Ambito.</p> <p>Così, ad esempio, se l'Ambito ha ventimila abitanti, dovranno essere stati assunti in servizio effettivo almeno 3 assistenti sociali a tempo indeterminato per accedere al contributo previsto dall'art.1, comma 797 e seguenti della legge di Bilancio 2021.</p> <p>Ad ogni modo, si precisa che il raggiungimento della soglia è fissato dalla norma a livello di Ambito, non di singolo Comune, e viene data la possibilità ai Comuni di riallocare i contributi anche in ragione delle rispettive volontà e capacità assunzionali.</p> <p>Per accedere alle risorse nell'anno in cui il requisito base è soddisfatto, le risorse dovranno essere prenotate l'anno prima, inserendo nei prospetti previsionali entro il 28 febbraio sul SIOSS, il personale che si prevede di avere in servizio in corso d'anno.</p>
19	<p>Nelle istruzioni operative, riguardo ai ruoli ricoperti dagli assistenti sociali all'interno degli</p>	<p>Nel calcolo debbono essere computati tutti gli assistenti sociali, con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dell'ente di</p>

	<p>enti locali, rientrano anche i ruoli dirigenziali?</p> <p>Nel caso in cui rientrino anche gli assistenti sociali con ruolo dirigenziale, in quale area di attività vanno inseriti?</p>	<p>appartenenza, effettivamente impiegati, in tutto o in parte, nei servizi di assistenza sociale dell'ambito territoriale sociale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, nello specifico, in una o più delle seguenti aree di attività e/o nella loro organizzazione e pianificazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale) <p>Ai fini del calcolo del numero di assistenti sociali in termini di equivalente a full time, potrà essere utilizzato il file di ausilio, disponibile alla pagina Potenziamento servizi del Fondo Povertà. Il file richiede di fornire il dato relativo alla posizione funzionale, dirigenziale o non dirigenziale, ricoperta dall'assistente sociale nell'Ambito.</p>
20	<p>Un Comune ha assunto assistenti sociali che lavorano per i servizi sociali del Comune e in qualità di Comune Capofila anche assistenti sociali per i servizi sociali dell'Ambito. Questi ultimi vanno computati nel calcolo degli assistenti sociali del Comune o dell'Ambito?</p>	<p>Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell'Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. Con riferimento ai soggetti che operano a livello di Ambito, nella compilazione del prospetto SIOSS i dati andranno inseriti nella casella Ambito. Nel caso di dubbi, per evitar doppi conteggi, il Comune Capofila dovrà coordinarsi con tutti i Comuni dell'Ambito di appartenenza.</p>
21	<p>Si chiede se le Quote Servizi del Fondo Povertà riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020 possano essere impiegate per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, ovvero se il rafforzamento dei servizi sociali indicato dalle Linee Guida sia perseguibile anche attraverso questa forma di assunzione.</p>	<p>La spesa imputabile all'assunzione di nuovi assistenti sociali da impiegare nei servizi sociali per il contrasto della povertà di cui all'art. 7 c. 1 del D.lgs n.147/ 2017 ad incremento della dotazione di personale già ricompreso nell'organico degli enti gestori è ammissibile a finanziamento a valere sulle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro.</p> <p>Pertanto, purché programmata e finalizzata al conseguimento degli obiettivi di rafforzamento dei servizi e degli interventi di contrasto della povertà previsti dei Piani attuativi locali in coerenza con il Piano Nazionale, la spesa derivante da eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato o dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro degli assistenti sociali assunti precedentemente a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile può senz'altro</p>

		<p>essere ammessa a finanziamento a valere sulla Quota servizi del fondo per la povertà di competenza annuale degli ambiti territoriali sociali.</p> <p>Ferma restando l'ammissibilità della suddetta spesa, si rileva infine che ogni valutazione inerente alla fattibilità e sostenibilità futura dell'operazione di cui trattasi rientra nelle responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle amministrazioni interessate e dovrà trovare piena copertura e garanzie di continuità nei Bilanci e negli atti di programmazione degli enti datori di lavoro, su cui gravano gli oneri stipendiali del personale assunto a tempo indeterminato.</p>
22	<p>Un Ambito con assistenti sociali in servizio corrispondenti a 1 ogni 13.000 abitanti, può assumere nel 2022, mediante concorso pubblico, 5 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato ai fini raggiungimento del rapporto di 1 ogni 5.000 abitanti e accedere così ai benefici previsti dalla legge 178/2020?</p>	<p>Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021, possono essere computati nel calcolo esclusivamente gli assistenti sociali assunti, o che si prevede di assumere a tempo indeterminato per l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ambito territoriale sociale.</p> <p>La norma è, infatti, finalizzata a promuovere il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti, mediante l'incentivazione di assunzioni stabili da parte degli enti titolari della funzione sociale.</p> <p>In riscontro all'informativa richiesta si conferma che, ai fini del raggiungimento del previsto standard nel 2022, l'Ambito e i Comuni che lo compongono possono, in base alle proprie capacità assunzionali, indire ed espletare nel 2022 un concorso pubblico per l'assunzione di 5 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, in funzione del superamento del rapporto di 1 a 6.500 e del conseguente accesso al contributo nel 2023.</p> <p>Il personale che si prevede di avere mediamente in servizio nel corso del 2022 va indicato nell'apposito prospetto SIOSS relativo al corrente anno, al fine di prenotare le risorse del contributo per gli assistenti sociali a tempo indeterminato in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti.</p> <p>Entro il 28 febbraio del prossimo anno, a consuntivo, andrà compilato il prospetto relativo al personale effettivamente in servizio nel 2022, sulla cui base verranno liquidate le risorse.</p>
23	<p>I case manager assistenti sociali dell'Ambito per il Reddito di Cittadinanza assunti a tempo</p>	<p>Come specificato nelle istruzioni trasmesse con nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022, gli assistenti sociali da computare ai fini del calcolo sono tutti quelli</p>

	<p>indeterminato da azienda speciale consortile partecipata da alcuni Comuni dell’Ambito, in base a apposita convenzione per la gestione delle misure di inclusione sociale e socio-lavorativa, possono essere inclusi nel conteggio?</p> <p>effettivamente impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale assunti a tempo indeterminato dai Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che ne fanno parte, o da uno dei seguenti enti, a cui partecipino o di cui si avvalgano i sopra elencati enti territoriali ai fini dell’esercizio delle funzioni sociali di propria competenza istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) • Istituzione ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) • Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Società della Salute (Azienda consortile riconducibile all’art. 31 D. Lgs. 267/2000) • Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000 • Comune capofila, in caso di convenzione associativa di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000) <p>Tanto precisato, si ritiene possibile includere tali figure ai fini del suddetto calcolo, se la citata Azienda consortile è definita ai sensi dell’art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000.</p>
<p>24</p>	<p>Il singolo comune interessato al contributo può presentare la relativa domanda separatamente rispetto all’ambito di appartenenza?</p> <p>La norma istitutiva del contributo è finalizzata a promuovere, mediante l’incentivazione delle necessarie assunzioni, il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale, di cui alla L. n.328/2000, presente sul territorio nazionale, ovvero a garantire una copertura omogenea, stabile ed uniforme del servizio di assistenza sociale sull’intero territorio nazionale.</p> <p>In coerenza col dettato normativo, ai fini dell’accesso al contributo e della sua quantificazione, il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed operanti nei servizi sociali del territorio è effettuato con riferimento all’intero Ambito territoriale sociale, che ne è assegnatario, e non con riferimento ai singoli Comuni che lo compongono e che concorrono, ciascuno con il personale a proprio carico reso disponibile, al raggiungimento delle previste soglie.</p> <p>Una volta che il contributo sarà riconosciuto all’Ambito, lo stesso potrà essere ripartito tra i Comuni che ne fanno parte e su cui gravano gli oneri stipendiali degli assistenti sociali computati nel calcolo, con le modalità previste dal pubblicato D.M. n.15 del 4</p>

		<p>febbraio 2021, ovvero, ai sensi dell'art. 2 c.7 del medesimo Decreto, secondo i criteri alternativi eventualmente condivisi ed autonomamente adottati dagli enti locali sulla base delle funzioni effettivamente svolte da ciascuno e delle rispettive capacità assunzionali.</p>
<p>25</p>	<p>La nostra Unione di comuni ha a tempo indeterminato una assistente sociale che dal mese di settembre 2020 è in aspettativa per anni 5 per espletamento di mandato elettivo. Nessun altro ente dell'ambito può quindi conteggiarla. La dipendente in aspettativa è stata tuttavia sostituita con un'unità di personale a tempo determinato. Dobbiamo o meno conteggiare l'A.S. in aspettativa?</p>	<p>L'assistente sociale assunto a tempo indeterminato che sta fruendo di un periodo di aspettativa la cui durata, come nel caso di specie, copra l'intera annualità, potrà essere considerato solo nell'ipotesi in cui si provveda alla sua sostituzione con un'altra unità di personale, indicando gli effettivi periodi di servizio.</p>
<p>26</p>	<p>Nel nostro Ambito il Servizio Sociale è garantito da Assistenti Sociali con contratto a tempo determinato con il Comune Capofila. I tredici comuni dell'Ambito non hanno nella pianta organica la figura di Assistenti Sociali. Possiamo partecipare al finanziamento?</p>	<p>Il contributo è riconosciuto all'Ambito, per ogni assistente sociale eccedente la soglia base di uno ogni 6.500 abitanti, che sia assunto a tempo indeterminato impiegato nei servizi dell'ambito medesimo.</p> <p>Nel caso in esame la totalità degli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell'ambito è assunta a tempo determinato, pertanto con riferimento all'anno 2022 l'ambito, e con esso i comuni che lo compongono, potrà accedere a contributo (liquidato nel 2023) unicamente nel caso in cui, sulla base delle proprie capacità assunzionali, si trovi nelle condizioni di poter prevedere e realizzare le assunzioni a tempo indeterminato necessarie a garantire il superamento della suddetta soglia base (1-6.500) entro l'anno corrente.</p> <p>In caso contrario l'ambito non potrà accedere a contributo. Potrà tuttavia beneficiare del contributo in futuro, qualora maturassero le condizioni previste per l'accesso, ovvero, le necessarie assunzioni a tempo indeterminato fossero previste per le annualità successive al 2022.</p> <p>Ciò eventualmente, nel rispetto delle modalità e dei vincoli di Legge, anche attraverso la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato o, se presente, del personale con qualifica di assistente sociale assunto con contratto di lavoro flessibile.</p>

<p>27</p>	<p>Nella nostra Società della Salute (consorzio pubblico costituito dai Comuni della Zona-Distretto e dall'Azienda Sanitaria Locale (A.usl) di riferimento, le funzioni sociali dei Comuni sono delegate alla Zona-Distretto, ovvero alla Società della Salute e sono presenti assistenti sociali dipendenti dei Comuni e Assistenti sociali dipendenti della A.usl. L'organizzazione del servizio, in ragione dell'alta integrazione socio-sanitaria, prevede che tutti gli AS, in varie percentuali, siano impiegati, senza diversificazione di ente di appartenenza, nelle diverse aree di attività della Zona-Distretto SdS (segretariato sociale, servizio sociale professionale, Famiglia e minori, Anziani autosufficienti, Persone con disabilità, povertà e disagio adulti, nonché dipendenze e salute mentale. Possono essere conteggiati TUTTI ai fini del raggiungimento del rapporto 1 AS ogni 6500 abitanti?</p>	<p>Con riferimento al caso di specie e, in generale, per la totalità delle società della Salute della Regione Toscana, dovranno essere presi in considerazione nel computo unicamente gli assistenti sociali impiegati nella attività di assistenza sociale della zona-distretto i cui costi gravino, direttamente o indirettamente, sui bilanci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale sociale di riferimento.</p> <p>Possono pertanto essere computati nel calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli assistenti sociali assunti direttamente e a tempo indeterminato dal Consorzio Società della Salute (SdS) per l'esercizio delle funzioni sociali delegate dai Comuni soci (e pertanto, di norma, con oneri contabilizzati tra i costi di parte sociale del Bilancio consortile); • gli assistenti sociali comandati al Consorzio SdS dai Comuni o dall'A.usl, con onere a carico della stessa SdS contabilizzati tra i costi di parte sociale del Bilancio consortile; • gli assistenti sociali assegnati funzionalmente al Consorzio SdS, i cui oneri stipendiali siano rimborsati ai Comuni o valorizzati nelle quote associative degli stessi Comuni soci (ricavi di parte sociale del Bilancio consortile); • gli assistenti sociali dipendenti dai Comuni soci eventualmente impiegati nei servizi sociali della zona-distretto (di norma coincidente con l'ambito), pur in assenza di comando o assegnazione funzionale al Consorzio SdS. <p>Di contro, non potranno in alcun caso essere computati nel calcolo gli assistenti sociali dipendenti dall'A.usl comandati, assegnati funzionalmente alla SdS o comunque impiegati dalla Zona-Distretto della A.usl per l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ad alta integrazione sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Regionale delegate alla stessa zona-Distretto, e pertanto con oneri necessariamente a carico del Bilancio Aziendale.</p> <p>Si precisa che, laddove i relativi oneri stipendiali non siano a carico della SdS, i dati relativi al personale da computare nel calcolo da caricare sul SIOSS ai fini dell'accesso a contributo, dovranno essere acquisiti dagli enti datori di lavoro.</p>
<p>28</p>	<p>Nel nostro Ambito Territoriale le funzioni associate sono affidate ad un Comune Capofila, a seguito</p>	<p>Si conferma la correttezza della impostazione.</p>

	<p>della sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000. Nella Piattaforma SIOSS, relativamente ai prospetti da compilare ci sono due prospetti per il Comune, uno come Comune Capofila, e uno come Comune. Quindi, è corretto compilare il prospetto legato al Comune capofila, indicando il solo personale con profilo di assistente sociale assegnato alle funzioni associate dell'Ambito e il prospetto del Comune per le sole funzioni afferenti i servizi Comunali?</p>	
29	<p>Quali dati occorre inserire nel file excel 2022?</p>	<p>Ai fini dell'utilizzo del foglio Excel per la previsione per il 2022, è necessario, inserire il personale che si prevede in servizio anche per una sola parte dell'anno. A tale fine, operativamente si suggerisce di copiare i dati inseriti nel file del 2021 e, aggiungere i dati relativi a nuove assunzioni e le cessazioni previste nel corso del 2022,. Relativamente alle cessazioni, si inserirà la data di fine .. Con riferimento alle nuove assunzioni non è necessario ai fini del calcolo compilare il campo nome e cognome nella anagrafica, purché siano compilati per ciascuna persona che si vuole assumere i campi "macrotipologia" (Dirigente/Non Dirigente) e la "data di inizio anno".</p> <p>In riferimento alle previsioni per l'anno corrente non serve compilare il foglio "AREA DI ATTIVITA".</p>
30	<p>Gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui alla legge regionale Lazio 22 febbraio 219, n. 2, che svolgono attività diretta per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 anche a mezzo di contratti di servizio e/o accordi di programma con le amministrazioni locali, sono da computarsi negli Ambiti territoriali sociali e, conseguentemente,</p>	<p>Nella fattispecie delineata, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona svolge la sua attività a favore di Amministrazioni pubbliche della Regione a seguito di contratto di servizio o accordi di collaborazione, ma, di fatto, non rientra tra gli enti strumentali, in senso stretto, dei Comuni. Gli interventi ed in servizi sono affidati dai Comuni all'Azienda, ma l'Azienda non è controllata direttamente dai Comuni medesimi. Pertanto non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli impiegati nei servizi territoriali, come non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli operanti nei servizi medesimi ma dipendenti da enti del Terzo Settore, cui sono stati affidati i servizi.</p>

	contribuiscono alla definizione del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e popolazione residente?	
31	In relazione al conteggio degli assistenti sociali, chiedo come debba essere considerato un assistente sociale che ha un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio.	Nel caso di specie, poiché l'operatore in questione non è impiegato in alcun servizio, non potrà essere considerato relativamente al periodo di sospensione cautelare. Nel caso in cui abbia effettivamente prestato la propria attività nel corso del 2021, saranno indicate le date di inizio e di fine delle attività nel corso dell'anno 2021.
32	<p>Lo scrivente Ambito ha quale capofila un'Azienda Speciale Consortile (ex artt. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000), i cui soci sono esclusivamente i 18 Comuni che lo compongono.</p> <p>L'Azienda Speciale gestisce, fra gli altri servizi, con propri assistenti sociali, il SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE per alcuni dei Comuni dell'Ambito (gli altri Comuni hanno proprio personale dipendente).</p> <p>Il servizio viene svolto da parte dell'Azienda Speciale in parte con assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed in parte con personale a tempo determinato.</p> <p>Lo scrivente intende inserire gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed attivi sui servizi sopra indicati nella sezione del prospetto relativo all'Ambito e non attribuirlo ai singoli Comuni. Si chiede conferma o diverse indicazioni in merito alla opzione sopra rappresentata.</p>	<p>Le istruzioni operative e le modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli Ambiti territoriali sociali, in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno 2021, prevede che il responsabile del SIOSS di ciascun Ambito dovrà inserire nella sezione "assistenti sociali a tempo indeterminato" del SIOSS i dati sugli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato forniti da ciascun Comune, nonché dall'Ambito stesso per il proprio personale (nel caso di svolgimento di funzioni sociali in modo associato).</p> <p>L'Azienda speciale consortile, come indicato nel quesito, è stato individuato quale Ente capofila del Piano di Zona, al quale parte dei Comuni dell'Ambito hanno trasferito l'esercizio delle attività relative ai servizi di segretariato sociale e di servizio sociale professionale.</p> <p>A tale riguardo, si conferma che gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dall'Azienda Speciale Consortile potranno essere indicati nella sezione del prospetto relativo all'Ambito, anziché essere ripartiti tra i Comuni interessati. Tuttavia, ai fini della successiva suddivisione del contributo tra i Comuni che fanno parte dell'Ambito ed eventualmente l'Ambito stesso, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15, si dovrà tenere conto del fatto che tale personale opera solo in un sottogruppo di Comuni.</p>
33	Con la presente richiedo chiarimenti circa la situazione di un Comune, che ha dichiarato il dissesto finanziario.	Si premette che la norma istitutiva del contributo è finalizzata a promuovere, mediante l'incentivazione delle necessarie assunzioni, il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun

	<p>Nella programmazione del fabbisogno di personale, (rielaborato come da D.M. del 17/03/2020) per il triennio 2021/2023, il Comune ha previsto l'assunzione dell'Assistente Sociale a tempo indeterminato e full time. Attualmente il Comune ha assunto un assistente sociale part time e con contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 259 comma 7 del D. Lg.vo 267/2000, il Comune deve sottoporre la dotazione organica ed il complessivo fabbisogno di personale all'esame della Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali per l'approvazione; ne consegue che la programmazione diventa esecutiva solo dopo l'approvazione della commissione suddetta.</p> <p>Da quanto esposto, Si chiede se il Comune in dissesto finanziario può fare la richiesta di contributo entro il 28/02/2021 subordinando la trasformazione del rapporto di lavoro da "Tempo Determinato Part time a Tempo Indeterminato all'approvazione della Commissione per la Finanza e gli Organi degli Enti Locali.</p>
34	<p>In merito agli assistenti sociali che hanno ruoli di "figure di sistema" e di coordinamento, trasversali alle diverse aree di intervento oppure sono responsabili di un Servizio, come ci si comporta? Si indica la percentuale d'impiego distribuita rispetto alle attività?</p> <p>Ambito territoriale sociale, di cui alla L. n.328/2000, presente sul territorio nazionale, ovvero a garantire una copertura omogenea, stabile ed uniforme del servizio di assistenza sociale sull'intero territorio nazionale.</p> <p>In coerenza col dettato normativo, ai fini dell'accesso al contributo e della sua quantificazione, il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed operanti nei servizi sociali del territorio è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale sociale, che ne è assegnatario, e non con riferimento ai singoli Comuni che lo compongono e che concorrono, ciascuno con il personale a proprio carico reso disponibile, al raggiungimento delle previste soglie.</p> <p>Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e della prenotazione delle risorse eventualmente spettanti all'Ambito per l'annualità in corso, con riferimento al 2021 devono essere comunicati, mediante la piattaforma SIOSS, i dati relativi agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato che si prevede saranno impiegati nei servizi sociali nel corso dell'anno, considerando i rapporti di lavoro in essere, le cessazioni e le programmate nuove assunzioni.</p> <p>Con riferimento al 2021, si tratta, pertanto, di dati previsionali, che di norma devono trovare riscontro nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale dell'ente datore di lavoro. Nel 2022, in sede di determinazione delle somme liquidabili per il 2021, andranno forniti i dati a consuntivo relativi al personale effettivamente in servizio nel trascorso anno 2021. I dati a consuntivo inseriti nella Piattaforma SIOSS nel 2022 saranno in ogni caso assoggettati a controllo e, pertanto, confrontati, ai fini della verifica della necessaria coerenza, con i dati risultanti a consuntivo dal Conto annuale del personale, così come trasmesso telematicamente al MEF entro la prevista scadenza del 31 maggio 2022 da tutti gli enti tenuti all'obbligo.</p> <p>Nella compilazione del prospetto 1 (anno passato 2021) all'interno del SIOSS, per ciascuna delle aree di attività previste (segretariato sociale, servizio sociale professionale, famiglia – minori – anziani autosufficienti, persone con disabilità – non autosufficienti, e povertà – disagio adulti) devono essere specificate le percentuali di impiego degli assistenti sociali assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia operanti nei servizi sia con funzioni di organizzazione e di</p>

	<p>Inoltre, chiedo chiarimenti rispetto all'elenco delle attività. In che modo si "percentualizzano" il segretariato sociale e il servizio sociale professionale, qualora, come nel nostro ambito, siano attività che vengono svolte nell'ambito delle diverse aree d'intervento (Famiglia-minori; persone con disabilità-non autosufficienti...)?</p>	<p>coordinamento. A tale riguardo, si conferma che dovrà essere indicata la percentuale di impiego distribuita rispetto alle attività. Con riferimento al personale che svolge funzioni trasversali a tutte le aree, dovendo definire valori percentuali, si ottiene il medesimo risultato semplicemente non tenendo conto nel calcolo di tale personale. Dal punto di vista matematico, infatti, questo equivale ad assegnare alle diverse aree il tempo delle figure trasversali in proporzione al personale impiegato specificatamente in ciascuna area. In relazione alla quantificazione del segretariato sociale e del servizio sociale professionale, qualora le relative funzioni fossero svolte nell'ambito delle altre aree tematiche come attività strutturalmente separate, vanno scorporate dalle aree di intervento per inserirle nella relativa voce specifica. Altrimenti si considerano come parte delle attività dell'area di intervento e non vanno indicate in modo separato.</p> <p>Ad ogni buon conto si evidenzia che ai fini dell'imputazione percentuale del servizio di assistenza sociale sulle diverse aree di attività, gli ambiti territoriali possono procedere con modalità analoghe a quelle utilizzate allo stesso fine in sede di alimentazione della rilevazione annuale ISTAT della spesa sociale dei Comuni. In quel contesto, infatti, nel caso in cui una stessa persona risulti occupata in più servizi, i costi del personale devono essere distribuiti in misura proporzionale al tempo impiegato mediamente per ciascun servizio.</p>
35	<p>A seguito di lettura della FAQ n. 9 si chiede delucidazioni in merito alla compilazione della griglia per il personale assunto con qualifica di assistente sociale ma che presta interamente servizio con ruolo di posizione organizzativa. Se non svolgono il doppio ruolo di assistente sociale nei rapporti con cittadini e territorio ma hanno funzione unicamente di PO sono da considerarsi nella rilevazione d'Ambito? Sono da inserire come assunzioni ma indicando ore pari a 0 oppure considerate in quota parte?</p>	<p>Il personale assunto a tempo indeterminato con qualifica di assistente sociale che ricopre il ruolo di posizione organizzativa deve essere inserito nella rilevazione se presta la propria attività interamente o parzialmente nell'ambito della funzione sociale dell'Ambito ovvero in uno dei Comuni dell'Ambito. Nel caso in cui l'assistente sociale ricopre posizione organizzativa con la responsabilità di altre aree (scuola, cultura, sport, ecc.), dovrà essere contato in percentuale al tempo dedicato alla sola funzione sociale. Andrebbe pertanto considerato come contratto part time. Nel foglio Excel di ausilio al calcolo del numero di assistenti sociali equivalenti a tempo pieno, dovrà essere indicata la percentuale di part time corrispondente al tempo dedicato alle funzioni sociali.</p>

<p>36 L'Ambito territoriale sta facendo delle valutazioni per accedere al contributo per il "potenziamento dei servizi sociali".</p> <p>Con il personale in servizio, per l'anno 2021 siamo lievemente sotto la soglia richiesta di 1 assistente sociale ogni 6.500.</p> <p>Già nella programmazione attuale, l'Ambito ha in previsione l'implementazione del numero di assistenti sociali per raggiungere il rapporto 1/6.500 (assunzione di 1,5 unità) e per il superamento dello stesso (assunzione di ulteriori 7 unità).</p> <p>Stante però la difficoltà attuale nell'organizzazione dei concorsi, le 8,5 unità non sono entrati in servizio, prima del 1° ottobre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se attuiamo la programmazione sopra delineata, il contributo che ci spetterà sarà per tutte le unità eccedente il rapporto 1/6.500 per l'intero anno o solamente per la quota di queste che saranno effettivamente in servizio per l'anno 2021, ossia il tempo pieno equivalente parametrato al servizio effettivo (uomo/anno)? • Nel prospetto 2 sul portale SIOSS il dato da indicare è quello dell'anno/uomo (ossia tempo pieno equivalente, riparametrato al servizio effettivamente prestato)? 	<p>In relazione al primo quesito, si conferma che la quantificazione del contributo sarà per la quota di assistenti sociali che saranno effettivamente in servizio per l'anno 2021, ossia il tempo pieno equivalente parametrato al servizio effettivo.</p> <p>A decorrere dall'anno successivo, il personale assunto nel corso del 2021 in servizio per intero nel corso del 2022, qualora si ecceda la soglia prevista, darà diritto per intero ai 40.000 euro.</p> <p>In relazione al secondo quesito, si conferma l'impostazione proposta.</p>
<p>37 In riferimento alla situazione del nostro Ambito si chiede conferma della possibilità di fare riferimento al personale assunto e/o da assumere da una Fondazione di Comunità (Ente costituito da Comune, provincia e Comunità Montana) con cui il Comune, quale ente capofila dell'Ambito, ha stipulato una convenzione per il supporto operativo dell'Ufficio di Piano.</p>	<p>La Fondazione di Comunità è una istituzione di carattere privato senza finalità di lucro. Dotata di una propria organizzazione e di propri organi di governo, la fondazione utilizza le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o per altri scopi di pubblica utilità, Considerata la sua natura, non è possibile fare riferimento al personale assunto e/o da assumere ai fini del potenziamento del servizio sociale professionale.</p>

<p>38</p>	<p>Il Comune non ha i requisiti per poter chiedere i Contributi nel 2022 e attualmente è impensabile che li raggiunga per poterli chiedere nel 2023, la strada più facilmente percorribile è assumere il personale in servizio dal 2020 con contratto a tempo determinato tramite procedura concorsuale per titoli ed esami e convertirlo in indeterminato. E' percorribile questa ipotesi? Se si mi potete indicare gentilmente i riferimenti di legge? Qualora non possibile e fosse necessario nuovo concorso, i requisiti minimi per accedere ai contributi non sarebbero raggiungibili per il 2021, ma qualora lo fossero nel 2022, si potrebbero chiedere per l'anno 2023?</p>	<p>Nel rimandare all'ANCI per informazioni più di dettaglio si segnala che il comma 802 dell'articolo 1 della legge di bilancio (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178), prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.</p> <p>I requisiti sono così riassumibili: essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso oppure aver maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Nel rimandare alla competenza dei Comuni le necessarie verifiche, si segnalano inoltre le previsioni, applicabili fino al 31 12 2021, di cui al comma 1 del citato all'articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017, in merito alla possibilità di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato qualora siano rispettate le condizioni ivi indicate.</p>
<p>39</p>	<p>Gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui alla legge regionale Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che svolgono attività diretta per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 anche a mezzo di contratti di servizio e/o accordi di programma con le amministrazioni locali, sono da computarsi negli Ambiti territoriali sociali e, conseguentemente, contribuiscono alla definizione del rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e popolazione residente?</p>	<p>Nella fattispecie delineata, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ex IPAB, svolge la sua attività a favore di Amministrazioni pubbliche della Regione a seguito di contratto di servizio o accordi di collaborazione, ma, di fatto, non rientra tra gli enti strumentali, in senso stretto, dei Comuni. Gli interventi ed in servizi sono affidati dai Comuni all'Azienda, ma l'Azienda non è controllata direttamente dai Comuni medesimi. Pertanto, non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli impiegati nei servizi territoriali, come non è possibile considerare tra gli assistenti sociali quelli operanti nei servizi medesimi ma dipendenti da enti del Terzo Settore, cui sono stati affidati i servizi.</p>

<p>40</p>	<p>Posto che, al comma 797 si dice “è attribuito:</p> <p>a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;</p> <p>b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000;</p> <p>siamo a chiedere se i Comuni facenti parte lo stesso Ambito territoriale possano differenziarsi rispetto alla scelta del raggiungimento del rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente.</p>	<p>La norma istitutiva del contributo è finalizzata a promuovere, mediante l’incentivazione delle necessarie assunzioni, il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale, di cui alla L. n.328/2000, presente sul territorio nazionale, ovvero a garantire una copertura omogenea, stabile ed uniforme del servizio di assistenza sociale sull’intero territorio nazionale.</p> <p>In coerenza col dettato normativo, ai fini dell’accesso al contributo e della sua quantificazione, il calcolo degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato ed operanti nei servizi sociali del territorio è effettuato con riferimento all’intero Ambito territoriale sociale, che ne è assegnatario, e non con riferimento ai singoli Comuni che lo compongono e che concorrono, ciascuno con il personale a proprio carico reso disponibile, al raggiungimento delle previste soglie.</p> <p>Una volta che il contributo sia stato riconosciuto all’Ambito, potrà essere ripartito tra i Comuni che ne fanno parte e su cui gravano gli oneri stipendiali degli assistenti sociali computati nel calcolo, con le modalità previste dal pubblicato D.M. n.15 del 4 febbraio 2021, ovvero, ai sensi dell’art, 2 c.7 del medesimo Decreto, secondo i criteri alternativi eventualmente condivisi ed autonomamente adottati dagli enti locali sulla base delle funzioni effettivamente svolte da ciascuno e delle rispettive capacità assunzionali.</p> <p>Dunque, fermo restando che i criteri di riparto previsti in via generale dal sopracitato Decreto consentono a ciascun Comune (nonché, all’eventuale ente delegato per la gestione della funzione sociale) di poter beneficiare delle risorse ammesse a finanziamento commisuratamente al personale reso disponibile con oneri a proprio carico, in sede di riparto gli enti appartenenti all’Ambito hanno la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 2. Comma 7, del citato D.M. 15/2021 secondo i criteri alternativi che riterranno più utili a promuovere, il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento dei servizi sociali propri dell’Ambito e la necessaria solidarietà interna, in coerenza con la programmazione locale</p>
<p>41</p>	<p>Siamo a chiedere se all’interno dell’Ambito possano essere compensate le assunzioni tra Comuni in caso di disomogeneità nel raggiungimento dello standard: vale a dire è possibile finanziare un comune con</p>	<p>Per rispondere esaurientemente al quesito occorre tener distinti due aspetti: le modalità di quantificazione del contributo spettante all’Ambito e le modalità di suddivisione delle risorse ammesse a finanziamento condivise tra gli enti che lo compongono.</p> <p>Il contributo è riconosciuto per ogni assistente sociale, o frazione di assistente sociale, assunto a tempo</p>

<p>rapporto più alto di 1:4000 compensando uno con rapporto più basso di 1:5000 se facenti parte dello stesso territorio.</p>	<p>indeterminato impiegato nei servizi sociali dell’Ambito territoriale, indipendentemente dall’ente su cui gravano gli oneri. Al riguardo, gli eventuali assistenti sociali eccedenti il rapporto di 1 ogni 4.000 abitanti presenti in un Comune, concorrono alla determinazione del contributo per l’ambito nel suo complesso, a beneficio quindi anche dei comuni che non superano tale soglia.</p> <p>Al riguardo, l’art. 1 c. 800 della Legge di Bilancio 2021 dispone che le risorse assegnate all’Ambito siano successivamente suddivise tra gli enti che lo compongono con le modalità stabilite da apposito Decreto Ministeriale.</p> <p>In attuazione della norma, il D.M. n.15 del 4 febbraio 2021 disciplina puntualmente le modalità di riparto lasciando tuttavia la facoltà all’ambito e ai Comuni che ne fanno parte di adottare modalità alternative di suddivisione del contributo sulla base delle funzioni concretamente svolte e della capacità assunzionale di ciascun ente (art.2 c.7).</p> <p>La modalità di riparto prevista in via generale tiene conto del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio in ciascun Comune, applicando a livello di singolo Comune le medesime regole applicate al livello di Ambito. Ai fini della determinazione della quota del contributo spettante a ciascun Comune, il numero di assistenti sociali eventualmente assunti direttamente dal soggetto capofila viene attribuito ai comuni che compongono l’ambito in proporzione al numero di residenti e va a sommarsi al personale assunto dal Comune. Qualora la somma degli importi così determinati per i singoli Comuni eccedesse il contributo attribuito all’ambito, l’importo spettante verrebbe proporzionalmente ridotto. Al contrario, se la somma degli importi non esaurisse il contributo complessivamente spettante all’Ambito, si procederebbe a suddividere le risorse eccedenti in proporzione al numero di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio.</p> <p>In sede di riparto del contributo ammesso a finanziamento, tuttavia, l’Ambito e i Comuni che ne fanno parte potranno accordarsi per adottare le modalità di suddivisione che ritengono più utili a promuovere il riequilibrio degli standard di copertura assistenziale e l’omogeneità dell’offerta sociale all’interno dell’Ambito. Si ricorda, al riguardo, che il rafforzamento dei servizi sociali degli ambiti territoriali è finanziato nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali</p>
---	---

		<p>definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, al fine quindi di assicurare un adeguato livello dei servizi in tutto il territorio dell'ambito.</p>
42	<p>Si chiede come e se devono essere conteggiate le assistenti sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assunte dall'ente ma in comando / distacco; • assunte dall'ente ma destinate ad altri servizi diversi dal servizio sociale (es. anagrafe); • assunte dall'ente ma che ricoprono funzioni apicali (responsabili di servizio o settore in Comuni senza dirigenza – apicali con funzioni dirigenziali). 	<p>Gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato e impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale in regime di comando o distacco possono essere inclusi nel computo degli operatori sociali ai fini della determinazione del contributo. A tale scopo, gli Enti utilizzatori, che sostengono in tutto o in parte gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali, dovranno fornire all'Ambito i dati necessari per la compilazione dei relativi prospetti in SIOSS. Si ribadisce, invece, che non possono essere computati gli assistenti sociali che svolgono la loro attività in regime di comando o distacco a favore di Enti che non agiscono nei servizi sociali dell'Ambito.</p> <p>Lo stesso dicasi per gli assistenti sociali con ruolo Dirigenziale e per gli assistenti sociali titolari di posizione organizzativa o che ricoprono analoghi ruoli di responsabilità: possono essere considerati esclusivamente se effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione.</p> <p>Nel caso di utilizzo del file di ausilio al calcolo del numero di equivalenti a tempo pieno, i dirigenti dovranno essere indicati attraverso la macro-categoria riservata al personale con ruolo Dirigenziale – D – mentre gli assistenti sociali con funzioni apicali dovranno essere riportati nella macro-categoria riservata al personale non dirigenziale – “ND”.</p> <p>Non potranno, invece, essere inclusi nel computo, gli operatori con qualifica di assistente sociale impiegati in altri settori dagli enti di appartenenza che non svolgano funzioni riconducibili ad una delle sottoelencate aree di attività o alle relative organizzazione e programmazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segretariato sociale 2. Servizio Sociale Professionale 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)

43	<p>Il contributo è finalizzato alla nuova assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato o è un contributo a copertura delle assistenti sociali già in organico?</p>	<p>Il contributo è riconosciuto in ragione del numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato che eccedono la soglia di uno ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento di un rapporto di 1 a 4.000. Pertanto, è riconosciuto sulla base del personale in servizio in tale condizione, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di personale neo assunto. Per i territori che non soddisfacessero già l'obiettivo di servizio di 1 a 4.000, rappresenta un incentivo a procedere alla assunzione e tempo indeterminato, potenziando stabilmente il sistema dei servizi.</p> <p>Con riferimento all'anno in corso, devono essere comunicati, mediante la piattaforma SIOSS, i dati relativi agli assistenti sociali con contratto a tempo indeterminato, che si prevede saranno impiegati nei servizi sociali mediamente nel corso dell'anno, considerando i rapporti di lavoro in essere, le cessazioni e le nuove assunzioni programmate. Tale previsione consente di prenotare le risorse. Con riferimento al 2022 si tratta dunque di dati previsionali, che di norma devono trovare riscontro nel Piano Triennale del Fabbisogno di personale dell'ente datore di lavoro.</p> <p>Nel 2022, in sede di determinazione delle somme liquidabili per il 2021, i dati previsionali inseriti nella Piattaforma SIOSS saranno in ogni caso assoggettati a controllo e potranno essere confrontati, ai fini della verifica della necessaria coerenza, con i dati risultanti a consuntivo dal Conto annuale del personale 2021, così come trasmesso telematicamente al MEF entro la prevista scadenza del 31 maggio da tutti gli enti tenuti all'obbligo.</p>
44	<p>Vista la possibilità di conteggiare anche le Assistenti Sociali che svolgono funzioni amministrative di programmazione o rendicontazione in ambito sociale servirebbe sapere se l'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale sia, o meno, condizione indispensabile.</p> <p>In questa Unione è, infatti, presente una A.S. che da anni, all'atto della nomina a "Posizione Organizzativa responsabile di servizio Anziani e Disabili" ha interrotto il pagamento annuale al suddetto albo, pur nei fatti,</p>	<p>Salvo il caso in cui sia stata radiata o cancellata dall'Albo, l'assistente sociale in questione, qualora risulti ancora inquadrata nell'organico dell'ente col profilo di assistente sociale e nella misura in cui sia impiegata nei servizi sociali dell'ambito, può essere computata nel calcolo.</p> <p>Infatti, fermo restando che l'iscrizione all'Albo rappresenta il prerequisite indispensabile per l'esercizio della professione, la sospensione del pagamento dovuto all'Ordine professionale, cui fate riferimento, non implica l'automatica ed immediata cancellazione dell'Albo, né pertanto determina di per sé la perdita dell'abilitazione all'esercizio della professione in via definitiva.</p>

	<p>svolgendo le attività "allargate" di cui in oggetto.</p> <p>Può essere conteggiata?</p>	
45	<p>I coordinatori tecnici a tempo indeterminato in possesso di qualifica di assistente sociale dovranno essere considerati nel computo?</p>	<p>Il possesso della qualifica di assistente sociale è condizione essenziale ai fini dell'inclusione nel conteggio dei dipendenti impiegati nei servizi sociali dell'Ambito da computare nel calcolo. Pertanto, nel caso di specie, i coordinatori tecnici in possesso della qualifica di assistente sociale, se effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione potranno essere considerati ai fini del computo degli assistenti sociali in servizio. Diversamente, nel caso in cui gli operatori che ricoprono il ruolo di coordinatore sociale o svolgono funzioni di coordinamento di qualsiasi genere per i servizi sociali dell'ambito non siano in possesso della qualifica di assistente sociale, non potranno essere in alcun modo considerati nel computo.</p>
46	<p>Il parametro di riferimento va considerato in capo all'Unione nel suo complesso o occorrerà una ripartizione del dato nei singoli Comuni? Tale seconda previsione sarebbe difficile da rendere, in quanto alcuni operatori specializzati in singoli servizi/target di utenti operano su più Comuni.</p>	<p>Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso a contributo e della sua quantificazione il calcolo del livello di copertura raggiunto è effettuato con riferimento all'intero Ambito territoriale, indipendentemente dall'ente che sostiene i costi degli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato e/o dal territorio comunale su cui gli stessi prestano effettivamente servizio.</p> <p>Ai sensi dell'art.1 c. 800 della Legge di Bilancio, una volta che il contributo sia stato riconosciuto all'Ambito, gli enti che lo compongono e sostengono gli oneri stipendiali degli assistenti sociali computati nel calcolo, dovranno procedere alla suddivisione delle risorse ammesse a finanziamento con le modalità puntualmente previste dal pubblicato D.M. n.15 del 4 febbraio 2021.</p> <p>I criteri di riparto previsti in via generale dal sopracitato Decreto sono tali da garantire a ciascun Comune (nonché, all'eventuale ente delegato alla gestione associata della funzione sociale, quale l'Unione di Comuni) di poter beneficiare delle risorse ammesse a finanziamento commisuratamente al personale reso disponibile con oneri a proprio carico, eccedente date soglie.</p> <p>In alternativa, in forza delle disposizioni di cui all'art.2 c.7 del medesimo Decreto, gli enti appartenenti all'Ambito, potranno in ogni caso procedere al riparto interno con le modalità che, tenuto conto delle</p>

		<p>funzioni concretamente svolte e della capacità assunzionale di ciascuno, ritengono più opportune e funzionali al rafforzamento dei servizi sociali dell'ambito.</p>
47	<p>Si chiede se l'Ambito, al fine di poter accedere al finanziamento previsto nella Legge di Bilancio per il potenziamento del servizio sociale e definire il rapporto esistente tra numero di assistenti sociali e popolazione residente, può includere i 7 professionisti, che svolgono il ruolo di Assistenti sociali, dall'ottobre 2019, in regime di collaborazione professionale, con contratto a partita iva ed a tempo parziale.</p>	<p>Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021, (interamente finanziato con le risorse strutturali del Fondo Povertà), possono essere computate nel calcolo esclusivamente gli assistenti sociali assunti, o che si prevede di assumere a tempo indeterminato per l'espletamento delle funzioni e dei servizi dell'Ambito territoriale sociale. Gli operatori con contratto di collaborazione professionale o altra tipologia di rapporto al di fuori del contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non essendo dipendenti dei Comuni dell'Ambito, non possono quindi in alcun modo essere computati nel conteggio.</p> <p>La norma è, infatti, finalizzata a promuovere il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti, mediante l'incentivazione di assunzioni stabili da parte degli enti titolari della funzione sociale.</p> <p>Si evidenzia in ogni caso che ai fini del raggiungimento del previsto standard nel 2022 o negli anni successivi, l'Ambito e i Comuni che lo compongono, possono, in base alla propria capacità assunzionale, programmare e procedere, nelle modalità previste dalla normativa vigente, alla stabilizzazione del personale.</p>
48	<p>Il fondo di solidarietà dei comuni, incrementato con risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 791 della legge di bilancio 2021, potrà essere utilizzato per raggiungere la soglia di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, necessaria per accedere al contributo per gli assistenti sociali assunti a tempi indeterminato ai sensi del comma 797 del sopra citato articolo?</p>	<p>L'articolo 1 della legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del fondo di solidarietà comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. Le risorse sono destinate ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Al riguardo, la legge di bilancio 2022 (legge 234/2022) ha introdotto importanti novità (cfr. articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il riparto delle citate risorse è stabilito anche in osservanza dell'obiettivo di servizio, da raggiungere entro il 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500. 2) per le medesime finalità sono destinate risorse in favore dei comuni della Regione Siciliana e

		<p>della Regione Sardegna (non a statuto ordinario).</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 801 della citata legge 178/2020, come modificato dalla legge di bilancio 2022, stabilisce sotto alcune condizioni di derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale per le assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a valere su una delle due citate fonti di finanziamento (di cui ai commi 792 e 797).</p>
49	<p>Abbiamo verificato con il servizio competente per il personale i dati che inseriscono nel conto annuale del personale e sembra davvero difficile che, partendo da questi, si possa ricomporre il quadro per i controlli. Nella nostra Unione, il personale è in regime di comando e risulta ancora in carico ai singoli Comuni e viene declinato in Unione come figure comandate per posizione economica (D1, D2, D3 ecc.) e non come profilo professionale. Inoltre, non sono presenti in quel conteggio le assistenti sociali assunte da ASC (Azienda Speciale Consortile), se vanno inserite.</p>	<p>Occorre in primo luogo rilevare che laddove gli assistenti sociali dipendenti dall'Azienda Speciale Consortile impiegate nei servizi sociali dell'ambito siano assunti a tempo indeterminato possono essere incluse nel conteggio (punto 6 delle istruzioni operative).</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il caricamento sulla Piattaforma SIOSS dei dati relativi al 2021 e previsionali per il 2022 compete all'Ambito territoriale sociale (e per esso al referente dell'Ambito appositamente incaricato e accreditato per l'alimentazione della Piattaforma), che, ai fini della ricomposizione di un quadro esaustivo, vi provvede raccogliendo i dati comunicati da ciascuno degli enti componenti l'ambito (Comuni e loro Unioni e Comunità montane se presenti) e dalle aziende speciali o consortili preposte alla gestione dei relativi servizi sociali.</p> <p>Come previsto al punto 5 delle citate istruzioni, i suddetti enti comunicheranno i dati di competenza avvalendosi della scheda di calcolo allegata alle medesime istruzioni, che potranno alimentare facendo riferimento alle informazioni in possesso delle strutture preposte alla gestione del personale. Per l'anno 2021, si farà riferimento al personale mediamente in servizio in corso d'anno, secondo le risultanze del singolo ente, mentre, per il 2022, si si farà riferimento al personale che si prevede sarà impiegato nei servizi sociali nel corso dell'anno, considerando i rapporti di lavoro in essere, le cessazioni e le nuove assunzioni programmate, coerentemente con il proprio Piano triennale del fabbisogno di personale.</p> <p>Si precisa, inoltre, che i dati inerenti agli operatori comandati da includere nel conteggio debbono essere forniti dall'ente utilizzatore – in questo caso l'Unione - , tenuto a rimborsare i relativi oneri, e non dall'ente che ha disposto il comando (in questo caso i Comuni che costituiscono l'Unione).</p>

		<p>Ciò, peraltro, in analogia con quanto previsto ai fini dell'inserimento sul sistema SICO della Ragioneria Generale dello Stato del conto annuale del personale, per il quale, con riferimento al personale comandato, rilevano la categoria, il profilo giuridico e la posizione economica acquisiti nell'ente utilizzatore sulla base delle apposite tabelle di riconciliazione.</p> <p>Si rileva, da ultimo, che per il 2022, e così per tutte le successive annualità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in sede di controllo ed ai fini della determinazione delle somme liquidabili, potrà verificare la congruenza dei dati caricati sul SIOSS confrontandoli con quelli risultanti a consuntivo dalla rilevazione del conto economico annuale curata dalla Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo si precisa che i dati rilevati nei prospetti SIOSS non sono immediatamente confrontabili con quelli che si ottengono aggregando a livello di ambito i dati relativi al conto annuale, nel quale il personale è classificato per categoria e qualifica, tuttavia saranno possibili generali verifiche di coerenza tra i dati.</p>
50	<p>Si richiede se nell'ambito del computo delle assistenti sociali, ai fini del raggiungimento delle soglie previste dalla legge 178/2020, è possibile conteggiare anche le postazioni di servizio sociale acquisite a tempo indeterminato dalla società in house cui è affidata la gestione del servizio sociale sul territorio dell'ATS, finanziata al 100% dalle amministrazioni comunali appartenenti all'ambito stesso. La suddetta Società per azioni svolge interamente funzioni strumentali assegnate dall'ente pubblico tramite un contratto di servizio.</p>	<p>Come previsto al punto 6 delle istruzioni trasmesse con nota n. 398 del 4 febbraio 2022, ai fini dell'accesso al contributo previsto dall'art.1 c.797 della Legge di Bilancio 2021, possono essere computati nel calcolo gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali dell'Ambito territoriale, o nella loro organizzazione e pianificazione, assunti a tempo indeterminato da uno degli enti puntualmente indicati nell'elenco riportato nelle medesime istruzioni, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune, Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000), Comunità Montana (artt. 27-28-29 del D.Lgs. 267/2000); - Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune) - Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune) - Comune capofila, in caso di convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000) - Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000) - Società della Salute (riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000) - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000

		<p>Le Società in house, avendo natura giuridica di società di diritto privato, non sono state inizialmente considerata come possibile strumento utilizzato dagli Enti locali, né pertanto contemplate in tale elenco.</p> <p>Si rileva tuttavia che sotto alcune condizioni le società partecipate possono essere considerata uno strumento per la gestione operativa dei servizi, orientata al perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della missione pubblica, al pari di altro Ente strumentale, quale l’Azienda speciale consortile.</p> <p>In generale, in presenza di Società con natura di società di diritto privato, quali le società in house, si ritiene pertanto che gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dalle società stesse possano essere considerati nel computo qualora sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività di gestione dei servizi sociali a favore dell'ambito, ovvero dei Comuni che ne fanno parte, sia prevista statutariamente; • la natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo all'ambito, ai comuni che ne fanno parte, ovvero, come nel caso di specie, ad un ente che geograficamente copra un territorio corrispondente all'ambito; • l'ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house; • laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare i relativi assistenti sociali; • l'affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società in house; • solo il personale effettivamente impiegato nelle attività previste di servizi sociali territoriali a favore dell'Ambito e dei Comuni può essere considerato. Non possono ad esempio essere considerati assistenti sociali impiegati in altri settori (es educativo) non rientranti nel sociale. <p>Ciò premesso rimane fermo che il contributo viene attribuito all'ambito e ai comuni che ne fanno parte, non alla società in house.</p>
51	Gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dalle fondazioni di partecipazione di	I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli art.797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 chiariscono che nel calcolo degli operatori impiegati nei servizi di

cui si avvalgono i Comuni per l'esercizio delle funzioni sociali possono essere computati nel calcolo degli assistenti sociali impiegati dall'Ambito?

assistenza sociale dell'Ambito territoriale di riferimento e/o nella loro organizzazione e pianificazione possano essere computati unicamente gli assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed oneri a carico dei Comuni appartenenti all'ATS e/o degli enti con personalità giuridica pubblica di cui gli stessi possono avvalersi per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni di assistenza sociale e la gestione dei relativi servizi. Tra questi ultimi rientrano in primis le forme associative e gli enti strumentali di natura pubblica di cui gli enti locali possono avvalersi ai sensi del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), che sono pertanto espressamente elencati dalle istruzioni operative allegate alla nota prot. n. 398 del 4 febbraio 2022

In coerenza con le finalità della norma, si ritiene che l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame possa estendersi ad altri, possibili strumenti gestionali e/o societari, di natura privatistica, legittimamente adottati dai Comuni dell'ambito (quali, tipicamente le società in house) unicamente nel caso in cui tali strumenti offrano garanzie in ordine al perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della missione pubblica, soddisfacendo tutte le condizioni essenziali di seguito elencate.

- Ricorrano statutariamente i tre requisiti costitutivi del In house providing, e specificatamente:
 - assenza di partecipazione significativa di soggetti privati (la partecipazione di soggetti privati è infatti ammessa ove essa si sostanzia in forme che non comportano controllo, né influenza dominante, né potere di veto sul soggetto in house)
 - attività prevalente in favore dell'ente/i che controllano la società;
 - controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi da parte dell'ente/i locale/i.
- La natura di società in house risulti dall'apposito elenco ANAC e faccia capo ai comuni componenti l'ambito.
- L'attività di gestione dei servizi sociali a favore dell'ambito, ovvero dei Comuni che ne fanno parte, sia prevista statutariamente.
- L'ente abbia adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house.
- Laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare i relativi assistenti sociali.

	<ul style="list-style-type: none">• L'affidamento dei servizi sociali non sia originato da un appalto ma derivi dalla natura di società in house. <p>Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, occorre in primo luogo evidenziare che in ragione della loro natura giuridica le Fondazioni non garantiscono automaticamente il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate, né tantomeno sono costituite, come la generalità delle società in house, per lo svolgimento di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e secondo logiche concorrenziali. Si tratta infatti di enti che, anche laddove vedano la partecipazione dei Comuni, rimangono soggetti di diritto privato senza finalità di lucro, che utilizzano il proprio patrimonio per finalità di pubblica utilità. Pertanto, per le fondazioni di partecipazione e/o Fondazioni di comunità, come già per ogni altra fattispecie giuridica non espressamente inclusa nell'elenco di cui alle richiamate Istruzioni, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.1 c.797 e ss della Legge di Bilancio 2021 dovrà essere valutata di caso in caso, sulla base della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari.</p> <p>Resta fermo in ogni caso, che gli assistenti sociali dipendenti dalle fondazioni di partecipazione e/o Fondazioni di comunità potranno essere computate tra gli assistenti sociali impiegati dall'ambito, unicamente nel caso in cui la Fondazione si configuri statutariamente come società in house dei Comuni componenti l'ATS e soddisfi tutte le condizioni essenziali sopra elencate.</p>
--	---